

PROBLEMATICHE SU ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI di Gianluca Bertagna

Al momento dell'inserimento degli incarichi di collaborazione nel sito dell'Anagrafe delle prestazioni come sopra meglio dettagliato, gli enti si sono trovati in alcuni casi in evidente difficoltà sia sui dati da inserire sia nelle modalità di compilazione dei quadri.

Dopo l'entrata in vigore del "Decreto Bersani" del 2006 la Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006, nella quale interpretava le recenti innovazioni in materia di incarichi esterni e collaborazioni di cui all'art. 7 comma 6 e seguenti del Dlgs. n. 165/00.

In tale Direttiva si ribadiva le necessità di compilare appositi campi nel sito internet www.anagrafeprestazioni.it, allorquando si procedesse ad affidare incarichi ai sensi del citato articolo del Testo unico del pubblico impiego.

Come precisato si tratta di una anagrafe nominativa in cui devono essere indicati tutti gli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche.

Infatti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare a questo Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché *l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza*, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

L'interpretazione che la Funzione pubblica dà su quali dati inserire è quindi particolarmente estensiva, tanto che l'istituto afferma che l'obbligo di comunicazione si riferisce a:

- tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione;

- tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche, essendo la norma inserita nell'ambito dell'art. 53 del Dlgs. n. 165/01.

Pertanto, nel sito dell'Anagrafe si trovano finestre di inserimento vincolanti che hanno creato non pochi problemi di interpretazione per gli Enti Locali: quali dati inserire?

Due sono i problemi principali.

Innanzitutto, non si prevede una forma di collaborazione, ovvero le collaborazioni assegnate ai soggetti persone fisiche titolari di Partita Iva. Infatti, la prima tendina del menù, al momento dell'inserimento di un incarico, prevede esclusivamente le voci "occasionale" e "coordinata e continuativa", non lasciando spazio ai soggetti titolari di Partita Iva che pure vanno indicati se destinatari di un incarico individuale.

In secondo luogo, proprio per quanto precisato dalla Circolare 5 del 2006, sembrerebbe che vadano indicate *tutte* le tipologie di incarico comunque conferite a persone fisiche, tanto che nella successiva scelta a tendina appaiono nel dettaglio le più svariate attività oggetto degli incarichi.

Come comportarsi quindi?

Abbiamo già avuto modo di precisare in precedenza che le disposizioni dell'Anagrafe delle prestazioni, pur previste da una normativa, sono state poi nel dettaglio disciplinate da Circolari da parte della Funzione pubblica che ne cura appunto l'adempimento.

Risulta pertanto che le richieste dell'istituto appaiono ad oggi vincolanti per gli Enti che debbono inserire i dati delle collaborazioni all'interno del sito dedicato.

Riguardo al primo problema (di natura vincolante per quanto riguarda l'inserimento dei dati) di cui sopra, andranno pertanto indicati anche i titolari di Partita Iva che svolgono incarichi individuali, scegliendo comunque una delle due possibilità "occasionale" o "coordinata e continuativa" a seconda della durata dell'incarico anche se non perfettamente coerente con l'inquadramento fiscale del soggetto.

Con riferimento al secondo aspetto andranno invece indicate tutte quelle tipologie di incarichi evidenziate nel sito che vengono affidati a persone fisiche, anche se questi si riferiscono, come appare dal menù a tendina, ad incarichi che si rilevano in altre normative.

I dati richiesti per ciascun incarico concernono essenzialmente:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza;
- modalità di acquisizione (se "di natura discrezionale" oppure "previsto da norme di legge");
- tipo di rapporto (se "prestazione occasionale" oppure "collaborazione coordinata e continuativa");
- contenuto della prestazione (da selezionare tra le alternative proposte);
- se per le modalità di selezione si è fatto riferimento ad un regolamento all'uopo adottato dall'Amministrazione ("sì" oppure "no");
- durata dell'incarico (anno inizio; anno fine);
- importo dei compensi previsto e erogato.